

Hanno chiarito, e ciò è stato accertato dall'OCC, che l'esposizione debitoria dei coniugi per come ammessa è così composta e specificata:

- 1) €.90.245,00, nei confronti della Bper Banca Spa, gravante su entrambi i ricorrenti, di cui €.89.712,00 quale credito ipotecario e €.532,85 quale credito chirografario;
 - 2) €.57.414,00, nei confronti di Agos Ducato Spa, gravante su Corrado Gianluca, quale credito chirografario;
 - 3) €.5.189,00, nei confronti di Banca PSA Italia Spa, gravante su Corrado Gianluca, quale credito chirografario;
 - 4) €.349,00, nei confronti di Cofidis Spa, gravante su Corrado Gianluca, quale credito chirografario;
 - 5) €.7.569,00, nei confronti di Findomestic Banca Spa, gravante su Corrado Gianluca, quale credito chirografario;
 - 6) €.1.207,00, nei confronti di Vodafone Italia Spa, gravante su Corrado Gianluca, quale credito chirografario;
- La situazione debitoria dei ricorrenti è pari ad €.161.973,00, a cui aggiungere il residuo importo da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi a titolo di compenso pari ad €.3.300,00 e le altre spese di procedura preventivate in €.500,00 quali somme da pagare in prededuzione *ex art. 6, co. 1, lett. a), D.lgs. 14/2019*;

I ricorrenti hanno allegato al piano la relazione particolareggiata dell'OCC con i relativi allegati.

Gli odierni istanti hanno rappresentato la propria situazione reddituale e patrimoniale, attestata dall'OCC, come segue:

- 1) €.710,00 mensili, indennità Naspi Gianluca Corrado;
- 2) €.308,00 mensili, assegno unico INPS;
- 3) €.100,00 mensili, trattamento integrativo (*ex bonus Renzi*);
- 4) €.532,00 mensili, pensione invalidità;
- 5) €.250,00 mensili, fitto attivo sull'immobile in comproprietà;
- 6) comproprietari dell'immobile sito in _____ alla _____, censito al catasto al foglio _____ p.lla _____, *sul* cat. _____, consistenza 5 vani, rendita catastale €.296,96. Il valore del suddetto immobile è stato stimato in €.55.000,00, come da perizia giurata in atti;
- 7) autovettura _____ di proprietà di Corrado Gianluca, di modico valore e necessaria per le esigenze familiari;
- 8) conto _____, intestato a Corrado Gianluca, con un saldo attivo al 31/12/2023 di €.72,48;
- 9) conto _____, intestato a Rosa Lacerenza, con un saldo al 31/12/2023 di €.00,00;
- 10) conto _____, intestato ai ricorrenti, con un saldo passivo al 31/01/2024 di €.358,85;

Le entrate mensili del nucleo familiare sono pari a circa €.2.254,00.

Le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti, tenuto conto del nucleo familiare composto dagli stessi, quali coniugi, e dalla figlia minore _____ (nata il _____), ammontano a circa €.1.700,00, congruamente valutate nel detto ammontare dall'OCC.

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede, a fronte di una debitoria totale di €.161.973,00, il pagamento della somma di €.65.395,00 corrispondente al 40% della debitoria totale, ottenendo in tal modo la falcidia della differenza di €.96.578,00 cioè del 60% della debitoria totale, oltre al residuo compenso dell'OCC, mediante il pagamento della somma mensile di €.500,00, pari alla differenza tra entrate mensili e spese mensili per il sostentamento della famiglia, il tutto così specificato:

- 1) il pagamento delle spese di procedura in prededuzione a favore dell'OCC, dott.ssa Roberta Rocca, per la somma di €.500,00 da versare entro 20 giorni dall'omologa;

Firma di: CATENA ANTONIO Francesco

Ciò premesso, nel caso in esame, non vi sono presupposti di inammissibilità del piano, così come indicati dagli artt. 67 e 69, CCII, e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento.

Va innanzitutto rilevato che, in base a quanto statuito dall'art. 67 CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge come gli istanti:

- siano qualificabili consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e del CCII, ovvero *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 82 CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

L'art. 69, co. 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura ha eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'OCC. Difatti, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. a) e b), l'OCC nella sua relazione deve indicare *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.). Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e attestato nella relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che il sovraindebitamento dei ricorrenti Gianluca Corrado e Rosa Addolorata Lacerenza è esclusivamente dovuto all'assunzione di debiti nei confronti di banche e società finanziarie per far fronte ad esigenze di natura familiare e alla sopravvenuta necessità di provvedere alle cure mediche e di assistenza della figlia minore _____, affetta da disabilità, alla quale seguiva la perdita di lavoro da parte di Corrado Gianluca. Non emerge che i ricorrenti abbiano impiegato le proprie disponibilità economiche in spese voluttuarie. Il ricorso all'indebitamento bancario, inizialmente finalizzato all'acquisto dell'abitazione, quale bene essenziale; poi l'acquisto dell'autovettura, quale bene necessario, è stato in prevalenza dettato dalla impellente necessità di provvedere alle cure mediche della figlia di soli 3 anni. I coniugi istanti nel corso di tre anni, 2018-2021, hanno dovuto provvedere ad accertamenti medici e, al contempo, affrontare il trasloco da _____, ove il Corrado lavorava, a Foggia. Nonostante ciò, il sig. Corrado ha continuato a lavorare e a pagare le rate del mutuo e dei finanziamenti contratti. Nel 2018 i coniugi istanti disponevano soltanto dei redditi da lavoro dipendente del sig. Corrado e della pensione di invalidità della figlia, quali entrate non sempre sufficienti a far fronte alle spese sopravvenute del nucleo familiare. Nel 2019 la sig.ra Lacerenza ha iniziato a lavorare e, nonostante le difficoltà economiche, ha deciso di continuare a studiare al fine di migliorare la propria posizione lavorativa. L'insorgere di spese impreviste ha determinato uno squilibrio tra i redditi disponibili e le esigenze di spesa della famiglia, dettando la necessità di fare ricorso al sistema bancario per reperire nell'immediato ulteriore liquidità. Sussistendo lo stato di necessità non può imputarsi ai ricorrenti la "colpa grave" nell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento. Difatti, i ricorrenti non hanno altre tipologie di debiti (ad es., debiti fiscali), ma solo debiti nei confronti di intermediari finanziari, contratti prevalentemente tra il 2018 e il 2021. In più il Corrado si è dimostrato sempre solvibile anche nel periodo in cui l'incidenza delle rate rispetto al reddito era divenuta smisurata; nel 2020, per poter far fronte alle spese del nucleo familiare e al contempo adempiere alle obbligazioni assunte, egli ha reperito ulteriore liquidità attraverso la liquidazione anticipata del TFR e vendendo nel 2021, in quanto non più necessaria in seguito al suo ricongiungimento con il nucleo familiare, l'autovettura in uso alla moglie. Ciò non di meno, la situazione economica dei ricorrenti si aggravava ulteriormente in seguito alla perdita di lavoro del Corrado (20.12.2023), dovuta al licenziamento per cessazione dell'attività aziendale.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni e con il ricorso a finanziamenti che hanno consentito di soddisfare le esigenze familiari e

Firma n. 1 A CATERIA ALFONSO E MARCO

affrontare spese mediche e di assistenza alla minore, imprevedibili e sopravvenute all'assunzione della prima obbligazione per l'acquisto dell'immobile. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti. Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, si tratterebbe di una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 CCII va escluso che la colpa lieve dei debitori possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

In mancanza di specifiche contestazioni da parte dei creditori circa la convenienza del piano, ai fini dell'omologa il Giudice deve valutare la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ove nel piano venga prevista una falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ex art. 67, co. 4, CCII.

Nel piano proposto è prevista la falcidia del credito ipotecario vantato da Bper Banca S.p.A. nella misura del 57%.

Con la proposta avanzata nel piano, il sacrificio del creditore ipotecario può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli la vendita del bene immobile di proprietà dei ricorrenti, gravato da ipoteca volontaria di I grado iscritta da BPER Banca S.p.a. (già Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.a.) a garanzia del mutuo stipulato il 22.07.2013. Difatti, come attestato dall'OCC, i ricorrenti sono comproprietari dell'immobile sito in _____, censito al catasto al foglio _____, p.lla _____), sub. _____ cat. _____, consistenza 5 vani, rendita catastale €.296,96. L'immobile ha un valore di €.55.000,00, come da relazione tecnica dell'arch. Iaquina prodotta dai ricorrenti. Si tratta dell'abitazione del nucleo familiare dei ricorrenti, quale bene di fondamentale importanza. In caso di vendita coattiva, il creditore ipotecario, BPER Banca S.p.a., non sarebbe soddisfatto per l'intero in quanto il suo credito è di €.83.284,00 e il valore complessivo dell'immobile oggetto di garanzia è stimato in €.55.000,00. Pur volendo ipotizzare la vendita del bene al primo tentativo di asta, potrebbe aversi aggiudicazione all'offerta minima di €.41.250,00, quale "base d'asta" - posta pari al valore di stima - ridotta del 25%. Il realizzo effettivo risulterebbe ancora inferiore per il gravare delle spese di procedura. La vendita coattiva del bene è, inoltre, di esito incerto. L'immobile potrebbe rimanere invenduto anche dopo diversi tentativi d'asta, oppure potrebbe essere venduto con eccessiva svalutazione senza alcuna convenienza sia per il creditore che per i ricorrenti. Il creditore, infatti, vedrebbe svalutarsi il proprio credito per oltre il 60%, i debitori si vedrebbero privati di un bene essenziale. In ipotesi di riduzione del prezzo per il 55%, circostanza che può verificarsi già al secondo tentativo di asta, le operazioni di vendita dell'immobile risulterebbero con buona probabilità non convenienti per il gravare dei costi di procedura. Con la proposta in oggetto, i debitori offrono al creditore ipotecario BPER Banca S.p.a. l'importo complessivo di €.49.657,00 dato dall'importo di cui sopra (€ 41.250,00) oltre €.8.407,00 (cioè il 20% del residuo credito che non troverebbe capienza nel valore di liquidazione). L'importo riconosciuto al creditore ipotecario è pari al 60% del suo credito ed è superiore all'importo che il creditore potrebbe conseguire mediante l'alternativa liquidatoria. Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda *chance*, che intende riabilitare i debitori e riammetterli nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Gianluca Corrado (C.F.: CRRGLC82B25D122K) e Rosa Addolorata Lacerenza (C.F.: LCRRDD85H66D643C);
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 4) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 5) avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 6) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 8) avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

Foggia, 07 luglio 2024

Il Giudice

dott. Antonio Lacatena

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 09/07/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Ass. Emilio...



Firma del Funzionario Giudiziario Antonio Lacatena